

GR_GERICHTE A 2019 45 vom 12. November 2019

GR Gerichte, 2019-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2019_45

FR: GR_GERICHTE A 2019 45 du 12 novembre 2019

IT: GR_GERICHTE A 2019 45 del 12 novembre 2019

Regeste

imposta alla fonte | Steuern übriges

Erwägungen

E. 5

[Comunicazioni]

E. 5.1

Il ricorrente soccombe pienamente. Gli vanno perciò accollate le spese processuali, consistenti in una tassa di Stato, fissata qui a CHF 800.00 tenendo conto di tutti gli elementi del caso in giudizio, e in un emolumento di cancelleria, calcolato in base all'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110).

E. 5.2

Parimenti, di principio la parte soccombente viene obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Si parla anche di indennità a titolo di ripetibili o semplicemente spese ripetibili. Al Cantone, invece, per regola non vengono assegnate ripetibili se vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Ciò vale anche per l'Amministrazione imposte. Pertanto nel caso di specie non si riconoscono spese ripetibili.

- 14 - Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 800.00 - e le spese di cancelleria di CHF 302.00 totale CHF 1'102.00 il cui importo sarà versato da A. _____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. [Vie di diritto]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.